

# Assemblea straordinaria dei Soci del 26 e 27 aprile 2013

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione le proposte di modifica degli articoli 7, 23, 25, 27, 31, 41, 45 e 55 (le "Proposte di Modifica").

La presente relazione (la "Relazione"), redatta dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese s.c. ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A, Schema n. 3, al Regolamento Emittenti, è volta ad illustrare e motivare le Proposte di Modifica, evidenziandone gli aspetti di maggiore rilevanza.

### Articolo 7

Si propone l'eliminazione dei commi 7 e 8 in quanto l'operazione di aumento del capitale sociale ivi descritta, connessa all'offerta pubblica di acquisto e scambio avente ad oggetto azioni ordinarie del Credito Siciliano S.p.A., è stata perfezionata nello scorso mese di dicembre.

#### Articolo 23

Il Decreto Legislativo 18 giugno 2012 n. 91 (di seguito, anche il "Decreto Correttivo") ha apportato modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 che, in attuazione della direttiva 2007/36/CE (cosiddetta "Shareholder Right Directive"), aveva disciplinato l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. In particolare, esso ha modificato alcune norme del codice civile e del D.Lgs. 24-2-1998 n. 58 (di seguito, "Testo Unico della Finanza") allo scopo di incentivare e facilitare l'esercizio dei diritti spettanti agli azionisti, estendendo tra l'altro alle società cooperative quotate l'applicazione di norme che riguardavano in precedenza soltanto le società per azioni quotate.

In relazione al nuovo testo dell'art. 126-bis del Testo Unico Finanza, così come sostituito dal Decreto Correttivo, occorre integrare il terzo comma dell'art. 23 dello statuto, prevedendo che i soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto, oltre a poter chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie

da trattare in Assemblea, possono presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Viene inoltre precisato che, come previsto dalla norma sopra citata, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

#### Articolo 25

Si propone di riformulare in modo più organico e completo il quarto comma relativo alla possibilità di tenere l'Assemblea anche mediante sistemi di comunicazione a distanza.

Si propone inoltre di introdurre, ai sensi dell'art. 2370, quarto comma, cod. civ. e dell'art. 143-bis del Regolamento Emittenti, un nuovo quinto comma che prevede che il Consiglio di Amministrazione possa consentire l'esercizio del diritto di voto durante lo svolgimento dell'Assemblea, anche senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici, con modalità da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto, la sicurezza delle comunicazioni e, in caso di voto segreto, la segretezza.

## Articolo 27

Si propone di rivedere il secondo comma dell'art. 27 relativo alla rappresentanza in assemblea eliminando il terzo periodo e modificando il secondo al fine di formulare in modo più chiaro e corretto le norme in tema di rappresentanza in esso contenute.

#### Articolo 31

Il Decreto Correttivo ha disposto l'applicazione alle società cooperative quotate degli articoli 147-ter, comma 1-bis, e 148, comma 2, del Testo Unico Finanza i quali prevedono che le liste per la nomina dei Consiglieri e dei Sindaci vengano depositate presso la società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il 25° giorno precedente l'Assemblea e che esse vengano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

Al riguardo, si rende necessario adeguare il terzo comma dell'art. 31 nella parte relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle liste di candidati alla carica di Amministratore.

#### Articolo 41

Si propone che le previsioni dell'art. 41, relative ai verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, vengano estese al Comitato Esecutivo.

#### Articolo 45

Per le medesime ragioni indicate nella proposta relativa all'art. 31 si rende necessario modificare il secondo comma dell'art. 45 relativo ai termini e alle modalità per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Sindaco.

#### Articolo 55

Si propone che nell'art. 55, relativo alla destinazione dell'utile netto, venga inserito un nuovo terzo comma che prevede la possibilità, previa l'adozione da parte dell'Assemblea di apposita delibera su proposta del Consiglio, di distribuire il dividendo anche mediante azioni ordinarie. Con tale modalità (cosiddetto "scrip dividend") – già diffusa in altri stati europei e introdotta recentemente nello statuto di una primaria banca italiana – verrebbe offerta ai soci la possibilità di reinvestire in azioni della società, in tutto o in parte, il controvalore del dividendo ad essi spettante in denaro, a condizioni che potrebbero essere più vantaggiose rispetto ad un normale acquisto di azioni sul mercato. Nel contempo si consentirebbe alla Banca di rafforzarsi dal punto di vista patrimoniale mediante la capitalizzazione degli utili per cui si propone il pagamento in azioni.

Atteso che le azioni da assegnare ai soci dovrebbero essere di nuova emissione, alla delibera dell'Assemblea ordinaria che prevede il regolamento del dividendo nella nuova modalità prospettata, dovrebbe far seguito una delibera dell'Assemblea straordinaria avente ad oggetto il relativo aumento del capitale sociale.

\* \* \*

Con riferimento alle informazioni richieste dall'Allegato 3A, Schema n. 3, al Regolamento Emittenti, facciamo presente che in relazione alle modifiche statutarie proposte non ricorre il diritto di recesso previsto dalla normativa vigente.

Vi informiamo che, in data 9 gennaio 2013, è stato richiesto alla Banca d'Italia il rilascio del provvedimento di accertamento, ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario.

Nella tabella sinottica di seguito riportata, vengono messi a confronto, per ciascun articolo di cui si propone la modifica, il testo vigente ed il testo proposto, con evidenziate in neretto le parti inserite ex novo o modificate e barrate le parti soppresse, riportando in premessa per

ciascun articolo note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

Formulazione attuale	Formulazione proposta
Articolo 7	Articolo 7
NOTA: si propone l'eliminazione dei commi 7 e 8 in quanto l'operazione di aumento del capitale	

NOTA: si propone l'eliminazione dei commi 7 e 8 in quanto l'operazione di aumento del capitale sociale ivi descritta, connessa a un'offerta pubblica di acquisto e scambio avente ad oggetto azioni ordinarie del Credito Siciliano S.p.A., è stata perfezionata nello scorso mese di dicembre.

- 1. Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale, che possono essere emesse illimitatamente.
- L'Assemblea straordinaria del 19 settembre 2009 ha conferito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
- a) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., entro e non oltre il 30 giugno 2010, un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Credito Valtellinese per un importo complessivo massimo di nominali Euro 625.000.000,00, con scadenza non superiore a 42 mesi dalla data di emissione, mediante emissione di obbligazioni convertibili da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto;
- b) di determinare modalità, termini e condizioni del prestito obbligazionario, ivi compreso il rapporto di conversione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio della conversione delle obbligazioni non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle obbligazioni, mediante emissione di massime n. 178.571.429 azioni ordinarie;
- c) di assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a), secondo criteri da definirsi nel regolamento del prestito, warrants (anche di più tipologie differenti) attribuenti il diritto di sottoscrivere ordinarie Credito Valtellinese. azioni determinando modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio dei warrants non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio dell'eventuale esercizio dei warrants, mediante emissione di massime n. 75.000.000 azioni ordinarie.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione, in data 13

- 1. Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale, che possono essere emesse illimitatamente.
- 2. L'Assemblea straordinaria del 19 settembre 2009 ha conferito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
- a) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., entro e non oltre il 30 giugno 2010, un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Credito Valtellinese per un importo complessivo massimo di nominali Euro 625.000.000,00, con scadenza non superiore a 42 mesi dalla data di emissione, mediante emissione di obbligazioni convertibili da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto;
- b) di determinare modalità, termini e condizioni del prestito obbligazionario, ivi compreso il rapporto di conversione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio della conversione delle obbligazioni non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle obbligazioni, mediante emissione di massime n. 178.571.429 azioni ordinarie;
- di assegnare gratuitamente ai sottoscrittori c) delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a), secondo criteri da definirsi nel regolamento del prestito, warrants (anche di più tipologie differenti) attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Credito Valtellinese, determinando modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto sottoscrizione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio dei warrants non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio dell'eventuale esercizio dei warrants, mediante emissione di massime n. 75.000.000 azioni ordinarie.
  - . Il Consiglio di Amministrazione, in data 13

ottobre 2009 e 26 novembre 2009 - in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 19 settembre verbalizzata a rogito Dottor Francesco Surace repertorio Notaio Sondrio. 195428/22653, registrata a Sondrio in data 6 ottobre 2009 al n. 680 serie 1T, iscritta presso il Registro delle Imprese di Sondrio in data 13 ottobre 2009 - ha deliberato di emettere n. 8.327.632 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 75 cadauna, per l'importo nominale complessivo pari a Euro 624.572.400,00, con abbinati gratuitamente n. 33.310.528 warrant in ragione di n. 4 warrant che daranno diritto ciascuno a sottoscrivere 1 Valtellinese azione Credito di nuova emissione nel 2010 (i "Warrant 2010"), nonché n. 41.638.160 warrant in ragione di n. 5 (cinque) warrant che daranno diritto a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2014 (i "Warrant 2014"), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti del Credito Valtellinese alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, secondo il rapporto di n. 1 obbligazione convertibile ogni n. 25 azioni ordinarie della banca possedute. Conseguentemente, sempre in virtù della delega ricevuta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014 per l'importo massimo di Euro 874.401.360,00, da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime n. 249.828.960 azioni ordinarie Valtellinese, prive del valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Credito Valtellinese in circolazione alla data di emissione e da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014. restando inteso che tale aumento di capitale sarà irrevocabile sino alla data di scadenza delle obbligazioni convertibili e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, come del dal regolamento stabilita prestito obbligazionario, dal regolamento dei Warrant 2010 e dal Regolamento dei Warrant 2014, e limitato all'importo delle azioni sottoscritte al termine delle relative scadenze.

4. Le azioni sono indivisibili; nei casi di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate tutte le

ottobre 2009 e 26 novembre 2009 - in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 19 settembre verbalizzata a rogito Dottor Francesco Surace Notaio Sondrio. repertorio 195428/22653, registrata a Sondrio in data 6 ottobre 2009 al n. 680 serie 1T, iscritta presso il Registro delle Imprese di Sondrio in data 13 ottobre 2009 - ha deliberato di emettere n. 8.327.632 obbligazioni convertibili, valore nominale di Euro 75 cadauna, per l'importo nominale complessivo pari a Euro 624.572.400,00, con abbinati gratuitamente n. 33.310.528 warrant in ragione di n. 4 warrant che daranno diritto ciascuno a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2010 (i "Warrant 2010"), nonché n. 41.638.160 warrant in ragione di n. 5 (cinque) warrant che daranno diritto a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2014 (i "Warrant 2014"), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti del Credito Valtellinese alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, secondo il rapporto di n. 1 obbligazione convertibile ogni n. 25 azioni ordinarie della banca possedute. Conseguentemente, sempre in virtù della delega ricevuta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014 per l'importo massimo di Euro 874.401.360,00, da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime n. 249.828.960 azioni ordinarie Credito Valtellinese, prive del valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Credito Valtellinese in circolazione alla data di emissione e da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, restando inteso che tale aumento di capitale sarà irrevocabile sino alla data di scadenza delle obbligazioni convertibili e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, come stabilita dal regolamento del prestito obbligazionario, dal regolamento dei Warrant 2010 e dal Regolamento dei Warrant 2014, e limitato all'importo delle azioni sottoscritte al termine delle relative scadenze.

Le azioni sono indivisibili; nei casi di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate tutte le

- disposizioni di legge.
- 5. Sino a che le azioni della Società sono quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ..
- aprile 2012 l'Assemblea data 28 straordinaria dei Soci ha modificato il primo comma dell'art. 7, eliminando l'indicazione del valore nominale delle azioni. A seguito di tale modifica, essendo stato eliminato il valore nominale delle azioni (i) il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio della conversione delle obbligazioni di cui al comma 2, lett. b) del presente art. 7 deve intendersi pari ad Euro 3,50 per azione e (ii) il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio dei warrant, di cui al comma 2, lett. c) del presente art. 7 non deve più ritenersi applicabile.
- 7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 16 giugno 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione giusta delibera verbalizzata a rogito Dr. Francesco Surace Notaio in Sondrio, rep. n. 204285/27292 -, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di deliberare, anche in più tranche e comunque entro il 30 giugno 2013, un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., dell'ammontare massimo di nominali Euro 70.000.000,00, – oltre a sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., tenuto anche conto del rapporto di scambio tra le azioni ordinarie del Credito Siciliano S.p.A. e le azioni ordinarie del Credito Valtellinese S.c. di nuova emissione – mediante emissione di un numero massimo di azioni pari a 20.000.000, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, a servizio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio avente ad oggetto azioni ordinarie del Credito Siciliano S.p.A., che potrà essere avviata successivamente al conferimento della presente delega.
- 8. Il Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2012, con verbale a rogito Notaio Dott. Francesco Surace di Sondrio rep. n. 205325/27836, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 giugno 2012, ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con

- disposizioni di legge.
- 5. Sino a che le azioni della Società sono quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ..
- data 28 aprile 2012 l'Assemblea straordinaria dei Soci ha modificato il primo comma dell'art. 7, eliminando l'indicazione del valore nominale delle azioni. A seguito di tale modifica, essendo stato eliminato il valore nominale delle azioni (i) il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio della conversione delle obbligazioni di cui al comma 2, lett. b) del presente art. 7 deve intendersi pari ad Euro 3,50 per azione e (ii) il prezzo minimo di emissione delle azioni a servizio dei warrant, di cui al comma 2, lett. c) del presente art. 7 non deve più ritenersi applicabile.
- L'Assemblea straordinaria dei soci del 16 giugno 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione giusta delibera verbalizzata a rogito Dr. Francesco Surace Notaio in Sondrio, rep. n. 204285/27292 , ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di deliberare, anche in più tranche e comunque entro il 30 giugno 2013, un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., dell'ammontare massimo di nominali Euro 70.000.000,00, oltre a sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., tenuto anche conto del rapporto di scambio tra le azioni ordinarie del Credito Siciliano S.p.A. e le azioni ordinarie del Credito Valtellinese S.c. di nuova emissione - mediante emissione di un numero massimo di azioni pari a 20.000.000, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, a servizio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio avente ad oggetto azioni ordinarie del Credito Siciliano S.p.A., che potrà essere avviata successivamente al conferimento della presente delega.
- 8. Il Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2012, con verbale a rogito Notaio Dott. Francesco Surace di Sondrio rep. n. 205325/27836, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 giugno 2012, ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, e 6, cod. civ., per un ammontare massimo di Euro 22.394.065,32, mediante emissione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2013, di numero massimo di azioni ordinarie pari a 16.965.201, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa dalla Società sulle azioni detenute da azionisti diversi dalla Società medesima o da sue controllate nella società Credito Siciliano S.p.A. in base al rapporto di scambio 8,50 azioni ordinarie del Credito Valtellinese S.c. per ciascuna azione ordinaria Credito Siciliano S.p.A., oltre alla parte di corrispettivo in denaro fissata nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio.

pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, e 6, cod. civ., per un ammontare massimo di Euro 22.394.065,32, mediante emissione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2013, di numero massimo di azioni ordinarie pari a 16.965.201, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa dalla Società sulle azioni detenute da azionisti diversi dalla Società medesima o da sue controllate nella società Credito Siciliano S.p.A. in base al rapporto di scambio di 8,50 azioni ordinarie del Credito Valtellinese S.c. per ciascuna azione ordinaria Credito Siciliano S.p.A., oltre alla parte di corrispettivo in denaro fissata nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio.

Articolo 23 Articolo 23

NOTA: in relazione al nuovo testo dell'art. 126-bis del Testo Unico Finanza, così come sostituito dal Decreto Correttivo, occorre integrare il terzo comma dell'art. 23 prevedendo che i soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto, oltre al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, possono presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Viene inoltre precisato che, come previsto dalla norma sopra citata, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

- Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
- Soci che rappresentano almeno quarantesimo del numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge.
- 4. Le richieste di cui ai precedenti commi due e tre devono essere accompagnate dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari la legittimazione richiedenti, ai sensi della vigente normativa.

- 1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di 1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
  - 2. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
  - 3. I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, con le modalità, nei termini e limiti stabiliti dalla legge. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su

proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le richieste di cui ai precedenti commi due e tre devono essere accompagnate dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la legittimazione dei richiedenti, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 25 Articolo 25

NOTA: si propone di riformulare in modo più organico e completo il quarto comma relativo alla possibilità di tenere l'Assemblea anche mediante sistemi di comunicazione a distanza. Si propone inoltre di introdurre, ai sensi dell'art. 2370, quarto comma, cod. civ. e dell'art. 143-bis del Regolamento Emittenti, un nuovo quinto comma che prevede che il Consiglio di Amministrazione possa consentire l'esercizio del diritto di voto durante lo svolgimento dell'Assemblea, anche senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi

elettronici, con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto, la sicurezza delle comunicazioni e,

in caso di voto segreto, la segretezza.

1. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.

- 2. L'Assemblea nominerà un segretario e sceglierà tra i Soci, qualora il Presidente lo ritenga necessario, uno o più scrutatori
- 3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un notaio. Il relativo verbale sarà trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.
- 4. Se previsto di volta in volta nell'avviso di convocazione, l'intervento e/o il voto in assemblea potranno essere possibili mediante sistemi di comunicazione a distanza nel rispetto della normativa vigente e del regolamento assembleare.

- 1. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.
- 2. L'Assemblea nominerà un segretario e sceglierà tra i Soci, qualora il Presidente lo ritenga necessario, uno o più scrutatori
- 3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un notaio. Il relativo verbale sarà trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.
- 4. L'Assemblea potrà essere validamente tenuta anche mediante sistemi comunicazione a distanza a condizione che i soggetti legittimati a parteciparvi e a esercitare il diritto di voto possano essere regolarmente identificati e sia ad essi consentito di seguire i lavori assembleari e di esprimere il voto nelle deliberazioni, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento assembleare. Qualora ci si avvalga di tale possibilità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea puntuali indicazioni sulle sedi collegate a distanza precisando se sarà possibile partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno anche nelle sedi medesime; in ogni caso il Presidente e il Segretario dovranno essere presenti nel luogo della sede principale ove si considera svolta l'adunanza.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, potrà consentire l'esercizio del diritto di voto durante lo svolgimento dell'Assemblea, anche senza

necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto, la sicurezza delle comunicazioni e, in caso di voto segreto, la segretezza.

Articolo 27 Articolo 27

NOTA: si propone di rivedere il secondo comma dell'art. 27 relativo alla rappresentanza in Assemblea, eliminando il terzo periodo e modificando il secondo al fine di formulare in modo più chiaro e corretto le norme in tema di rappresentanza in esso contenute, tenuto presente in particolare che nei casi di rappresentanza legale il potere rappresentativo deriva dalla legge e non da una delega.

- 1. I Soci che hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee possono farsi rappresentare soltanto mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di società da essa controllate, nel rispetto delle norme di legge. La sottoscrizione della delega deve essere autenticata ai sensi di legge oppure da Dirigenti o Quadri Direttivi della di società Società Ω del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione oppure da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono strumenti finanziari. registrati gli alternativa la sottoscrizione della delega da parte del delegante può essere attestata dal delegato mediante autocertificazione scritta.
- Ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
- I Soci che hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee possono farsi rappresentare soltanto mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di società da essa controllate, nel rispetto delle norme di legge. La sottoscrizione della delega deve essere autenticata ai sensi di legge oppure da Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione oppure da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari. In alternativa la sottoscrizione della delega da parte del delegante può essere delegato attestata dal mediante autocertificazione scritta.
- 2. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale Le limitazioni anzidette non si applicano ai salvi i casi di rappresentanza legale.

Articolo 31 Articolo 31

NOTA: il Decreto Correttivo ha tra l'altro esteso alle società cooperative quotate l'applicazione degli articoli 147-ter, comma 1-bis, e 148, comma 2, del Testo Unico Finanza i quali prevedono che le liste per la nomina dei Consiglieri e dei Sindaci vengano depositate presso la società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il 25° giorno precedente l'Assemblea e che esse vengano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

Si rende pertanto necessario apportare le conseguenti modifiche al terzo comma dell'art. 31 nella parte relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle liste di candidati alla carica di Amministratore.

- Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i
- . Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i

- candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; detti candidati dovranno essere espressamente qualificati come "indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e/o "indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana", ferma restando la possibilità che lo stesso soggetto cumuli su di sé entrambi i requisiti.
- 2. Ciascuna lista dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che almeno un terzo dei componenti della lista appartenga al genere meno rappresentato. In conformità alla disciplina vigente, in sede di prima applicazione della normativa introdotta con Legge 12 luglio 2011, n. 120, l'equilibrio tra i generi all'interno della lista è assicurato dalla presenza di almeno un quinto dei Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato. Ferma restando l'indicazione di un numero complessivo di componenti del genere meno rappresentato determinato sulla base di detti rapporti, le liste presentate dovranno indicare esponenti del genere meno rappresentato necessariamente:
- (i) al primo o al secondo numero progressivo della lista; nonché
- (ii) al penultimo o all'ultimo numero progressivo della stessa lista.
- 3. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno tredici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 400 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.
- 4. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna

- candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice Autodisciplina delle Società Quotate; detti candidati dovranno essere espressamente qualificati come "indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e/o "indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana", ferma restando la possibilità che lo stesso soggetto cumuli su di sé entrambi i requisiti.
- 2. Ciascuna lista dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che almeno un terzo dei componenti della lista appartenga al genere meno rappresentato. In conformità alla disciplina vigente, in sede di prima applicazione della normativa introdotta con Legge 12 luglio 2011, n. 120, l'equilibrio tra i generi all'interno della lista è assicurato dalla presenza di almeno un quinto dei Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato. Ferma restando l'indicazione di un numero complessivo di componenti del genere meno rappresentato determinato sulla base di detti rapporti, le liste presentate dovranno indicare esponenti del genere meno rappresentato necessariamente:
- (i) al primo o al secondo numero progressivo della lista; nonché
- (ii) al penultimo o all'ultimo numero progressivo della stessa lista.
- 3. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, almeno tredici giorni prima della anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, consentano l'identificazione depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa vigente e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della dell'Assemblea. Ciascuna lista deve data essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 400 Soci

- delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.
- 5. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena ineleggibilità il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: accettano irrevocabilmente la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e dichiarano eventualmente se sono "indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana" e/o "indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".
- 6. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
- 7. Ogni Socio può votare una sola lista.
- 8. Previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, all'elezione dei consiglieri si procede come segue:
  - a) nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 30, commi 2, 3 e 4 e secondo quanto disposto dal Regolamento Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate dai Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quinto comma;
  - b) nel caso in cui vi siano almeno due liste che abbiano ottenuto il voto di tanti soci che

- qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.
- 4. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.
- 5. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale essere depositati devono a pena ineleggibilità il curriculum indicante caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: accettano irrevocabilmente la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché requisiti prescritti dalla l'esistenza dei normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e dichiarano eventualmente Se sono "indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana" e/o "indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".
- 6. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
- 7. Ogni Socio può votare una sola lista.
- 8. Previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, all'elezione dei consiglieri si procede come segue:
  - a) nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nel rispetto dei requisiti previsti

detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o il voto di almeno 200 soci:

- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "Prima Lista") sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'Assemblea diminuito di due:
- dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, anche indirettamente, con i soci che hanno presentato la Prima Lista (la "Seconda Lista"), vengono eletti alla carica di amministratore i nominativi indicati ai primi due numeri progressivi della lista medesima;
- nel caso in cui due liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti in assemblea prevale la lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci;
- c) nel caso in cui una sola lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 200 soci, oppure nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori;
- d) nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 200 soci, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 9. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, maggioranza, sia di minoranza che risulterebbero eletti ai sensi del comma che inferiore auello precede. sia a degli Amministratori da eleggere stabilito dall'Assemblea, i restanti Consiglieri sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 30, commi 2, 3 e 4, con delibera assunta dall'Assemblea maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare.
- 10. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al presente articolo per l'elezione dei

- dall'articolo 30, commi 2, 3 e 4 e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate dai Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quinto comma;
- b) nel caso in cui vi siano almeno due liste che abbiano ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o il voto di almeno 200 soci:
- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "Prima Lista") sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'Assemblea diminuito di due:
- dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, anche indirettamente, con i soci che hanno presentato la Prima Lista (la "Seconda Lista"), vengono eletti alla carica di amministratore i nominativi indicati ai primi due numeri progressivi della lista medesima;
- nel caso in cui due liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti in assemblea prevale la lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci;
- c) nel caso in cui una sola lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 200 soci, oppure nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori;
- d) nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 200 soci, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 9. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, sia di maggioranza, di minoranza che sia risulterebbero eletti ai sensi del comma che precede. inferiore a quello degli Amministratori da eleggere stabilito

Consiglieri, la composizione del Consiglio di Amministrazione non risulti conforme a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4, l'Amministratore della Prima Lista che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più basso e privo del/i necessario/i requisito/i, sarà sostituito dal successivo candidato avente il/i requisito/i richiesto/i e tratto dalla medesima lista. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non risultasse ancora conforme, l'Amministratore della Seconda Lista che risulterebbe eletto. contraddistinto dal numero progressivo più basso e privo del/i necessario/i requisito/i, sarà sostituito dal successivo candidato avente il/i requisito/i richiesto/i e tratto dalla medesima lista. Il meccanismo che precede troverà applicazione sino al pieno rispetto dei necessari requisiti per la composizione del Consiglio di Amministrazione.

- dall'Assemblea, i restanti Consiglieri sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 30, commi 2, 3 e 4, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare.
- 10. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al presente articolo per l'elezione dei Consiglieri, la composizione del Consiglio di Amministrazione non risulti conforme a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4, l'Amministratore della Prima Lista che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più basso e privo del/i necessario/i requisito/i, sarà sostituito dal successivo candidato avente il/i requisito/i richiesto/i e tratto dalla medesima lista. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non risultasse ancora conforme, l'Amministratore della Seconda Lista che risulterebbe eletto, contraddistinto dal numero progressivo più basso e privo del/i necessario/i requisito/i, sarà sostituito dal successivo candidato avente il/i requisito/i richiesto/i e tratto dalla medesima lista. Il meccanismo che precede troverà applicazione sino al pieno rispetto dei necessari requisiti per la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 41 Articolo 41

NOTA: si propone che le previsioni dell'art. 41, relative ai verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, vengano estese al Comitato Esecutivo.

- 1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nel relativo libro da firmarsi dal Presidente e dal segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
- 1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo si farà redige processo verbale da iscriversi nel relativo libro nei rispettivi libri e da firmarsi dal Presidente e dal segretario. Questo libro Questi libri e gli estratti del medesimo dei medesimi, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei due organi.

Articolo 45 Articolo 45

NOTA: per le medesime ragioni indicate nella proposta di modifica dell'art. 31, si rende necessario modificare il secondo comma dell'art. 45 relativo ai termini e alle modalità per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Sindaco.

- 1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di
- 1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di

- Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
- 2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale nel termine previsto dalla Ciascuna lista deve essere normativa. sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 400 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta. Nel caso in cui alla data di scadenza dei predetti termini sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale termine.
- 3. I Soci sottoscrittori, al momento presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i componenti e l'intero Collegio Sindacale.
- 4. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a due dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che un candidato nella sezione della lista relativa ai candidati sindaci effettivi appartenga al genere meno rappresentato.
- 5. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente propria la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

- Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
- 2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, nel termine previsto dalla normativa anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza. secondo modalità nell'avviso rese note di convocazione dell'Assemblea. che consentano l'identificazione dei depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 400 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta. Nel caso in cui alla data di scadenza dei predetti termini sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale termine.
- 3. I Soci sottoscrittori, al momento presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i componenti e l'intero Collegio Sindacale.
- 4. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a due dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che un candidato nella sezione della lista relativa ai candidati sindaci effettivi

- ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.
- 6. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
- 7. Ogni Socio può votare una sola lista.
- 8. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:
  - a) nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di cui all'art. 44, comma 9, con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento Assemblee, nell'ambito delle candidature che siano state presentate dai Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente
  - b) nel caso in cui siano presentate due o più liste:
  - i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;
  - ii) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che fra le restanti liste ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, anche indirettamente, con i Soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;
  - iii) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Sindaci effettivi e/o supplenti da

- appartenga al genere meno rappresentato.
- Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di 5. legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.
- Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
- 7. Ogni Socio può votare una sola lista.
- 8. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:
  - a) nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di cui all'art. 44, comma 9, con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto Regolamento disposto dal Assemblee, nell'ambito delle candidature che siano state presentate dai Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 5;
  - b) nel caso in cui siano presentate due o più liste:
  - i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;
  - ii) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista

- eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, risulteranno eletti tutti i candidati della predetta lista ed i restanti Sindaci saranno tratti dalla successiva lista per numero di voti ottenuti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella singole sezioni della lista stessa. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Sindaci da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti Sindaci saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;
- iv) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci;
- c) qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi e Sindaci supplenti rispettivamente i candidati indicati nella prima e nella seconda sezione della lista; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista.
- 9. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, di maggioranza ovvero di minoranza, sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere, i restanti Sindaci sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 44, comma 9, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare.
- 10. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al presente articolo per l'elezione dei Sindaci, la composizione del Collegio Sindacale non risulti conforme a quanto previsto all'art. 44, comma 9, il Sindaco della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più basso e non appartenente al

- che fra le restanti liste ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, anche indirettamente, con i Soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;
- iii) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Sindaci effettivi e/o supplenti da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato. risulteranno eletti tutti i candidati della predetta lista ed i restanti Sindaci saranno tratti dalla successiva lista per numero di voti ottenuti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella singole sezioni della lista stessa. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Sindaci da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti Sindaci saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;
- iv) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci;
- c) qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi e Sindaci supplenti rispettivamente i candidati indicati nella prima e nella seconda sezione della lista; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista.
- 9. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, di maggioranza ovvero di minoranza, sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere, i restanti Sindaci sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 44, comma 9, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più

- genere meno rappresentato, sarà sostituito dal successivo candidato avente tale requisito e tratto dalla medesima lista.
- 11. Nel caso in cui, nonostante l'applicazione del meccanismo di cui al precedente comma non sia possibile procedere all'elezione dei Sindaci in possesso dei necessari requisiti per completare la composizione del Collegio Sindacale prevista dal presente Statuto, ovvero in caso di non possibilità di applicazione del meccanismo stesso, vi provvederà l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti sostituendo uno o più Sindaci che risulterebbero eletti in virtù dei criteri sopra previsti, partendo dal Sindaco con il numero progressivo più basso della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.
- 12. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.

- candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare.
- 10. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al presente articolo per l'elezione dei Sindaci, la composizione del Collegio Sindacale non risulti conforme a quanto previsto all'art. 44, comma 9, il Sindaco della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più basso e non appartenente al genere meno rappresentato, sarà sostituito dal successivo candidato avente tale requisito e tratto dalla medesima lista.
- 11. Nel caso in cui, nonostante l'applicazione del meccanismo di cui al precedente comma non sia possibile procedere all'elezione dei Sindaci in possesso dei necessari requisiti per completare la composizione del Collegio Sindacale prevista dal presente Statuto, ovvero in caso di non possibilità di applicazione del meccanismo stesso, vi provvederà l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti sostituendo uno o più Sindaci che risulterebbero eletti in virtù dei criteri sopra previsti, partendo dal Sindaco con il numero progressivo più basso della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.
- 12. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti

Articolo 55 Articolo 55

NOTA: si propone di inserire nell'art. 55, relativo alla destinazione dell'utile netto, un nuovo terzo comma che prevede la possibilità, previa l'adozione da parte dell'Assemblea di apposita delibera su proposta del Consiglio, di distribuire il dividendo anche mediante azioni ordinarie. Con tale modalità (cosiddetto "scrip dividend") – già diffusa in altri stati europei e introdotta recentemente nello statuto di una primaria banca italiana – verrebbe offerta ai soci la possibilità di reinvestire in azioni della società, in tutto o in parte, il controvalore del dividendo ad essi spettante in denaro, a condizioni che potrebbero essere più vantaggiose rispetto ad un normale acquisto di azioni sul mercato. Nel contempo si consentirebbe alla Banca di rafforzarsi dal punto di vista patrimoniale mediante la capitalizzazione degli utili per cui si propone il pagamento in azioni.

Atteso che le azioni da assegnare ai soci dovrebbero essere di nuova emissione, alla delibera dell'Assemblea ordinaria che prevede il regolamento del dividendo nella nuova modalità prospettata, dovrebbe far seguito una delibera dell'Assemblea straordinaria avente ad oggetto il relativo aumento del capitale sociale.

- 1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del
- . Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del

- dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.
- 2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza.
- dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.
- 2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza.
- 3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti la facoltà di richiedere che il pagamento del dividendo sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di assegnazione. In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni ordinarie, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli azionisti.

# Signori Soci,

alla luce di quanto rappresentato nella Relazione esaminata, Vi chiediamo di approvare le proposte di modifica degli articoli 7, 23, 25, 27, 31, 41, 45 e 55 dello Statuto sociale sopra esposte e di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci, in via tra loro disgiunta, i più ampi poteri per il compimento di tutte le formalità occorrenti per rendere efficaci le deliberazioni di modifica dello Statuto sociale adottate, fatti salvi gli adempimenti e le valutazioni di competenza del notaio rogante ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

Sondrio, 19 marzo 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE